

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) DALL'11/9/2017 AL 31/7/2020)- CIG: 705048651A.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto costituito dalle seguenti attività:

- a. trasporto scolastico ordinario (casa-scuola-casa), degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado). Per trasporto scolastico ordinario si intende il trasporto degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Rottofreno, conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, come specificato più oltre nel presente capitolato;
- b. trasporto per utenti frequentanti i Centri Estivi.

Per lo svolgimento del servizio viene richiesto l'utilizzo di n. 1 scuolabus da 42 posti totali (40 + 2).

I Km giornalieri presunti sviluppati sono pari a circa 150 casa-scuola-casa, mentre per i trasporti extrascolastici sono pari a circa 100.

Nel mese di Giugno prosegue solo la scuola materna con un fabbisogno giornaliero di Km 36. Nel mese di Luglio prosegue solo il trasporto extrascolastico.

L'appalto relativo al presente servizio avrà durata pari a tre anni scolastici, con decorrenza dall'11/9/2017 fino al 31/7/2020.

In considerazione della durata triennale del contratto, i dati forniti hanno carattere puramente indicativo, e potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo puramente indicativo): numero utenti da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da raggiungere, modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori e sopravvenute esigenze.

Pertanto, i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune, senza che ciò possa dare adito a richiesta del Fornitore di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara. Il Comune, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi del successivo art. 5, fisserà con esattezza il numero ed il nominativo degli utenti da trasportare, i punti di partenza degli utenti, i punti di arrivo, le scuole/strutture interessate dal servizio di trasporto, individuando gli orari di andata e ritorno degli utenti. Le informazioni succitate verranno comunicate dal Comune al Fornitore, che si impegna ad effettuare il servizio di trasporto scolastico con

estrema cura e la massima puntualità nel rispetto dei percorsi, degli orari di partenza, di raccolta degli utenti, di arrivo a destinazione degli stessi.

Il Fornitore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la disponibilità dei mezzi adeguati al numero degli utenti da trasportare (max 40) e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio di trasporto; non costituiscono motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei punti di partenza del servizio di trasporto.

In caso di ritardi superiori a 15 minuti il Fornitore dovrà tempestivamente informare la scuola rispetto ai ritardi di arrivo e rispetto al ritardo nel ritiro dell'utente dalla scuola stessa.

Il Fornitore è impegnato ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate durante il servizio.

Il Fornitore potrà proporre al Comune eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti più funzionali al servizio. Il Comune valuterà tali proposte. In assenza di formale accoglimento il Fornitore non potrà modificare orari e percorsi del servizio.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto per la sua intera durata è pari ad € **184.170,00 (oltre IVA)**, e il valore presunto annuo pari ad € **61.390,00 (oltre IVA)**, come indicato nella tabella sotto riportata:

TRASPORTO CASA SCUOLA CASA			
Su base annuale		Su base contrattuale (3 anni scolastici)	
Numero corse annuali casa scuola casa	540	Numero corse per l'intero periodo contrattuale (3 anni scolastici) casa scuola casa	1.620
Km annuali	27.756	Km per l'intero periodo contrattuale (3 anni scolastici)	83.268
Costo annuale	€ 55.890,00	Costo per l'intera durata contrattuale (3 anni scolastici)	€ 167.670,00
TRASPORTO EXTRASCOLASTICO			
Su base annuale		Su base contrattuale (3 anni scolastici)	
Numero corse annuali (solo mese di luglio)	60	Numero corse per l'intero periodo contrattuale (3 anni scolastici)	180
Km annuali	2.200	Km per l'intero periodo contrattuale (3 anni scolastici)	6.600
Costo annuale	€ 5.500,00	Costo per l'intera durata contrattuale (3 anni scolastici)	€ 16.500,00
TOTALE COMPLESSIVO su base annua	€ 61.390,00	TOTALE COMPLESSIVO su base contrattuale (3 anni scolastici)	€ 184.170,00

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Fornitore dovrà provvedere al servizio di trasporto degli utenti in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia, nonché da quanto disposto dal presente capitolato.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge. 12/6/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità degli stessi sulla base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di guida dovrà essere data comunicazione al Comune con congruo preavviso, come da successivo art. 13, al fine di consentire l'informazione alle famiglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza agli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Fornitore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico del Fornitore medesimo, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli utenti, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente al Comune l'interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura e spese un tempestivo ed equivalente servizio sostitutivo da effettuarsi con automezzo avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e con personale idoneo al servizio.

Nel caso in cui uno o più utenti necessitino di accompagnamento, durante il servizio di trasporto, l'educatore-assistente sarà individuato dal Comune a sua discrezione e spese.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

Il Comune si impegna, in tempi opportuni, a definire e a comunicare al Fornitore il proprio "Piano dei Trasporti Scolastici", vale a dire il documento che disciplinerà all'interno del proprio territorio l'organizzazione del servizio di trasporto per l'intero anno scolastico di riferimento.

Il "Piano dei Trasporti Scolastici" viene redatto per disciplinare in modo preciso il servizio e sarà articolato nei seguenti punti:

- 1) programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario inteso come trasporto casa-scuola-casa,
- 2) programmazione di attività parascolastiche previste in orario scolastico svolte sul territorio comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: uscite didattiche, accesso ai campi sportivi, ecc...);
- 3) programmazione delle attività extrascolastiche nel mese di luglio .
- 4) Per quanto riguarda la programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario casa-scuola-casa, che sarà predisposto di massima entro il 31 agosto di ogni anno, il "Piano dei Trasporti Scolastici" specificherà quanto segue:
 - l'utenza ammessa: annualmente il Comune provvederà alla raccolta delle richieste di trasporto riferite ad ogni annualità scolastica. Il servizio verrà utilizzato solamente dagli utenti autorizzati dall'Amministrazione Comunale e riportati in apposito elenco . Il Comune potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;

- i percorsi del trasporto scolastico, casa-scuola-casa con indicati gli orari, le fermate e l'utenza assegnata. I suddetti percorsi scolastici prevedono:
 - orario di partenza;
 - successione delle fermate;
 - orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;
 - capienza del mezzo;
 - eventuale accompagnatore sulle linee che raccolgono utenti delle scuole infanzia.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, anche nel corso dell'anno scolastico, in caso di sopravvenute e motivate esigenze dell'utenza e/o a causa di una diversa pianificazione dell'attività scolastica, di modificare il Piano dei Trasporti Scolastici. Questo, pertanto, potrà essere suscettibile di variazioni ed integrazioni chilometriche, così come sono possibili variazioni di orario. Qualora tali variazioni non comportino aumenti dei km in misura superiore al 10% rispetto al precedente Piano, il Fornitore, a seguito della comunicazione da parte del Comune delle eventuali variazioni di percorsi e/o orari, dovrà provvedere a soddisfare tali richieste adeguando la propria organizzazione.

Nel conteggio dei km effettivamente percorsi in eccedenza a quanto contenuto nel Piano dei Trasporti Scolastici, è inteso che non sono da calcolarsi le percorrenze di trasferimento dalla rimessa all'inizio del percorso e viceversa. Per ogni Km calcolato ai sensi dei commi precedenti, il compenso sarà pari al costo al Km risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Resta in ogni caso facoltà del Comune aumentare o diminuire, secondo le necessità contingenti, i servizi di trasporto in oggetto. Qualora il Comune ritenga di richiedere altri servizi non previsti nel Piano dei Trasporti Scolastici, ma comunque collegati con lo svolgimento delle presenti attività di trasporto, il Fornitore è tenuto ad espletarli alle stesse condizioni e modalità presentate in sede di offerta: l'aumento o la riduzione del quantitativo richiesto non può superare il 20% dell'importo contrattuale.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento del servizio il Fornitore provvederà con proprio personale e mezzi.

Viene specificatamente richiesto la disponibilità di uno scuolabus da 40 posti + 2 (autista ed accompagnatore)

L'esecuzione del servizio consiste:

- per l'andata, ovvero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza,
- per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato come capolinea e l'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati e negli orari stabiliti.
- Le attività parascolastiche svolte sul territorio comunale , in orario scolastico e precisamente : dalle ore 9,30 alle ore 12,00 - dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
- Le attività extrascolastiche svolte nel mese di luglio come da tabella della sezione 1 , punto 6 del Disciplinare di gara.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune o dal genitore.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

Nelle linee che prevedono la presenza di bambini per la scuola dell'infanzia ai sensi del D.M. 31/01/1997, il Comune è impegnato a mettere a disposizione il servizio di accompagnamento.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno, indicante "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Rottofreno"

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

E' fatto obbligo al Fornitore di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva via fax o e-mail.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, il Fornitore è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica e secondo modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

Deve essere, inoltre, garantito il trasporto scolastico di utenti diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali, oltre alla possibilità di trasporto – se richiesta – di utenti diversamente abili utilizzando la pedana elevatrice.

L'autista inoltre, nei limiti dei compiti di guida assegnati e comunque garantendo la sicurezza dei bambini trasportati, si adopererà per le operazioni inerenti la salita e la discesa della carrozzella del bambino diversamente abile, attivando e servendosi della apposita pedana elevatrice.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il Comune sui reclami presentati ai suoi operatori dai genitori degli utenti, dalle Dirigenze scolastiche delle scuole interessate, in ordine allo sviluppo dei servizi.

ART. 7 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard di qualità riportati nel presente capitolato sono da considerarsi minimi.

ART. 8 - CORRISPETTIVI

Per la prestazione del servizio e delle attività oggetto del contratto, il Fornitore applicherà i prezzi derivanti dalla propria Offerta Economica.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono determinati dall'applicazione del ribasso unico, offerto dal Fornitore in sede di offerta, ai prezzi al chilometro previsti a base di gara (ottenuti dalla divisione del costo annuale per i chilometri annuali previsti per i due tipi di percorsi (trasporto casa-scuola-casa e trasporto extrascolastico).

I corrispettivi contrattuali sono determinati dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

In particolare sono a carico del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- 1) tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni, i consumi di carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di collaudo, ecc...;
- 2) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- 3) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- 4) l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dal Comune in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente capitolato speciale di appalto.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate relativamente al servizio effettivamente svolto, mediante sistema di fatturazione elettronica.

Ogni fattura mensile dovrà avere, in allegato, le specifiche relative a ciascun servizio con riepilogo del numero di giorni di effettuazione, delle corse effettuate.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata e inviata al Comune di Rottofreno.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, come previsto dalla normativa vigente.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità comunicate per l'accredito dei corrispettivi dovuti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dal Comune.

In ogni caso il Comune condiziona i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti.

ART. 10 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dal Fornitore almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene chiesta la revisione stessa.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.

Il conto corrente di cui al precedente art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

ART. 12 - TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune.

Il Fornitore indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza del territorio comunale con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali. Il nominativo sarà trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.

Il Fornitore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dai piani dei trasporti scolastici del territorio e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente capitolato speciale, dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a darne comunicazione ai Comuni con almeno nove giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n°146/90 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti del Comune, non sono previsti oneri interferenziali come indicato nel *Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs n. 9/4/2008 n° 81*, in quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D. Lgs 81/2008.

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, il Fornitore sia costretto a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza. Gli eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo del Fornitore.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il fornitore è tenuto, oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.

ART. 14 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del Comune o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente il Fornitore esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro il medesimo essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il Fornitore nei termini indicati dal Comune, e comunque prima della stipula del contratto, è tenuto a dimostrare, mediante consegna delle relative polizze, di avere in essere:

- **polizza assicurativa RC Auto**, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, con massimale non inferiore ad euro 15.000.000,00 per sinistro / euro 10.000.000,00 per danni a persone / euro 5.000.000,00 per danni a cose;
- **polizza assicurativa RCT-RCO per responsabilità civile verso terzi**, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad euro 5.000.000,00; la polizza dovrà prevedere l'inserimento della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune contraente è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.”

ART. 15 - MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.

Il Fornitore è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il Fornitore avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale.

In modo particolare il Fornitore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo e devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77. Devono, inoltre, essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte .
- essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE n. 91/542 per quanto previsto per la fase 2 (EURO 2). Ovviamente tale requisito si considera soddisfatto anche qualora i mezzi siano idonei “EURO 3” o superiori o con motorizzazioni meno inquinanti (es. veicoli alimentati a gas naturale);
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
- essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori come fissato nella carta di circolazione.

Gli automezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.

Il Fornitore si impegna inoltre a:

- 1) munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;
- 2) assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli automezzi provvedendo in maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna degli stessi (come sotto indicato);
- 3) effettuare la revisione annuale dei mezzi in esercizio;
- 4) provvedere, in caso di avaria durante il servizio, a sostituire il mezzo in tempo utile per garantire il servizio e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica.

Il Fornitore per quanto riguarda la pulizia dei mezzi effettua:

1. quotidianamente una accurata pulizia interna dell'automezzo/i;
2. almeno 2 (due) volte al mese il lavaggio esterno dell'automezzo/i;
3. almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio interno dell'automezzo/i.

Il Fornitore in caso di fermo dell'automezzo/i a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà provvedere a propria cura e spese a garantire il servizio, con mezzi idonei, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. In questo senso dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta idonei al servizio di proprietà o disponibilità del Fornitore. Nel caso l'avaria o altra necessità di sostituzione del mezzo dovesse accadere durante il servizio, il Fornitore dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo previsto in sede di offerta tecnica.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

- di idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento, fissata in posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;
- di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa.

Il Comune di Rottofreno, prima dell'avvio del servizio, verificherà l'iscrizione del Fornitore nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE.. Nel caso in cui il Fornitore risultasse sprovvisto di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento contrattuale comportante la risoluzione del rapporto e l'escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.

ART. 16 - PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.

Il Fornitore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio.

Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune al momento dell'attivazione del servizio e all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà comunicare le

eventuali variazioni permanenti avvenute in corso d'anno. Nell'elenco sarà indicata la qualifica professionale di ciascun addetto, con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione professionale (CQC).

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio: tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.

Il Fornitore è impegnato a verificare i comportamenti del proprio personale e a provvedere all'immediata sostituzione del personale, che risulti inadatto allo svolgimento del servizio stesso. Il personale impiegato non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti.

Il Fornitore si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo e a inquadrarlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché dagli accordi aziendali vigenti.

Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi. In generale il Fornitore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi compreso quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il Comune da ogni responsabilità.

Il Comune si riserva:

- il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;
- il diritto di richiedere al Fornitore, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Il diritto di richiedere ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

Il Fornitore, pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo *turn over* del personale addetto alla guida dei veicoli, né eccessivi trasferimenti da un territorio all'altro al fine di garantire la migliore efficacia del servizio.

Il personale/conducente addetto al servizio:

- ha l'obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne impediscano la consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori;
- dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto ed all'edificio scolastico;
- dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari suddetti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;

- dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a circostanze di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine di garantire il normale espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà:

- usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo scuolabus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti;
- mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;
- rispondere di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus;
- vigilare sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando non verranno presi in custodia dal personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori o eventualmente da persone dagli stessi delegate, nel momento di ritorno a casa.

Il personale addetto al servizio non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Non possono costituire esimenti della responsabilità di vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque in carico al Fornitore anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico un accompagnatore.

Al personale addetto al servizio/conducenti è vietato:

- far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dal Comune per funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza, controllo;
- trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- fumare nonché bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato;
- utilizzare il cellulare durante la guida.

Il Fornitore assume l'impegno di promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale anche ricercando percorsi di qualificazione professionale.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 18 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 19 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DEL FORNITORE.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento del servizio o sul parco mezzi e sul personale impiegato (anche a mezzo di sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche). Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al Fornitore dal presente Capitolato Speciale.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e alle vetture, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi, consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

In relazione alla natura della prestazione contrattuale il subappalto è vietato anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 22 – PENALI

Qualora il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune applicherà al Fornitore una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento e sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Comune; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Comune può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

In caso di superamento di detta percentuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore del Comune di importo pari al 10%_del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., del Fornitore e si intende estesa a tutti gli accessori del

debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 24 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Fornitore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

Il Fornitore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il Fornitore s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il fornitore acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali;
- interruzione senza giusta causa del servizio;
- intervenuta inidoneità dell'Fornitore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rottofreno.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione del Fornitore dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

ART. 26 - RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.lgs n. 50 del 2016.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ART. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalla normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del

Comune, che porrà a carico del Fornitore eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

ART. 29 – CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole contenute negli articoli 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 valgono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
